

NOTIZIE UTILI

Nuovo bonus disoccupazione sperimentale, fino a 5mila euro per il ricollocamento lavorativo

Da mille a cinquemila euro, a tanto ammonterebbe il nuovo bonus disoccupazione messo in campo per aiutare i tanti italiani privi di lavoro a trovare un nuovo impiego. Si tratta di un incentivo sperimentale ideato dal governo e messo in campo in favore di chi è senza lavoro. In realtà – stando a quanto riportato dal giornale Today – tali fondi potranno essere destinati alle agenzie di collocamento che riusciranno a trovare una sistemazione lavorativa per quanti la richiedono.

La grande variabilità del contributo è relazionata alla qualifica del soggetto da impiegare che ne condiziona la difficoltà di trovare un impiego. Destinatari potenziali di questa misura del tutto sperimentale potranno essere fino a 20mila disoccupati. Priorità verrà data a quanti abbiano almeno 4 mesi di Naspi e il bonus sarà conferito alle agenzie per l'impiego solo alla effettiva stipula del contratto da parte del soggetto.

Pensioni Ape, ecco i lavoratori che usufruiranno dell'anticipo gratuito

Nel nuovo "pacchetto previdenza" che dovrebbe entrare in vigore con la Legge di Stabilità 2017 vi saranno le attese novità per quanto riguarda l'anticipo della pensione gratuito per diverse categorie di lavoratori, tra cui disoccupati agli addetti a mansioni rischiose, dagli esuberanti agli addetti a lavori faticosi.

A riportarlo è il portale laleggepertutti.it, che ricorda infatti come l'Ape, l'anticipo pensionistico, sarà comunque aperta a tutte le categorie di lavoratori ma a titolo oneroso, con penalizzazioni sulla pensione intorno al 5-6% per ogni anno di anticipo.

COME FUNZIONA – L'ape consentirà di uscire dal lavoro a 63 anni di età con un prestito bancario, pagando una "penalizzazione" media del 5-6% per ogni anno di anticipo. Questo tipo di pensione non eliminerà la pensione anticipata, in quanto si tratta di un anticipo della pensione di vecchiaia; per la pensione anticipata resteranno dunque gli attuali requisiti contributivi, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Chi usufruirà gratuitamente dell'Ape, ovvero senza penalizzazione, sono alcune categorie di lavoratori: disoccupati di lungo corso, addetti a mansioni rischiose (ad alto rischio infortuni), probabilmente anche gli addetti a mansioni faticose e pesanti, invalidi, lavoratori che assistono un disabile (beneficiari della legge 104).

Dovrebbero rientrare tra i beneficiari anche i lavoratori in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali: in questo caso, tuttavia, gli esuberanti non fruiranno dell'Ape social ma di contributi aziendali volti, se non ad azzerare, almeno a limitare le penalizzazioni dell'Ape. Inoltre, beneficerebbero dell'Ape social soltanto gli aventi diritto a una pensione mensile lorda inferiore a 1500 euro (anche se i sindacati chiedono che la soglia sia innalzata a 1.650 euro).

RENDITA INTEGRATIVA ANTICIPATA – Allo studio del Governo c'è un'ulteriore misura volta a diminuire le decurtazioni della pensione, la Rita (rendita integrativa anticipata). Chi aderisce infatti ad una forma di previdenza complementare potrebbe chiedere al fondo integrativo un anticipo della rendita, finalizzato a ridurre o a coprire il prestito contratto con l'Ape.

"Social Card Disoccupati", arriva il sostegno per le famiglie in crisi

Un piccolo aiuto ai disoccupati italiani con un sostegno alle famiglie in crisi economica e in cui almeno un componente sia disoccupato. Questa è la "Social card disoccupati", lo strumento presentato nell'ultima legge di stabilità che si distingue e va ad affiancarsi alla social card ordinaria.

I dettagli della nuova social card disoccupati verranno definiti con un decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato a breve. Tuttavia essendo simile rispetto a quanto previsto lo scorso anno – il portale Lavoroconcorsi.it ha schematizzato le principali caratteristiche di tale strumento:

IMPORTO – L'importo che viene erogato mensilmente varia, e può andare dai 231 ai 404 euro mensili. Nello specifico, sempre considerando quanto predisposto lo scorso anno, gli importi erogati dovrebbero essere i seguenti:

- per famiglie composte da 2 membri 231 euro
- per famiglie composte da 3 membri 281 euro
- per famiglie composte da 4 membri 331 euro
- per famiglie composte da 5 o più membri 404 euro.

DURATA – Tale contributo economico viene erogato dall'Inps per 12 mesi.

Polizia di Stato, a fine settembre il nuovo bando di concorso

A fine settembre dovrà esser il il nuovo bando per entrare a far parte del corpo della Polizia di Stato: aperto anche ai civili. A fine settembre dovrà esser il il nuovo bando per entrare a far parte del corpo della Polizia di Stato. Si tratta del primo concorso ad essere stabilito dall'art.10 del Decreto legislativo del 28 gennaio 2014. Questo concorso prevede la partecipazione sia di coloro che appartengono alle Forze Armate che per i civili. Ci sono anche grandi novità per i civili: per i prossimi concorsi indetti a partire dal 2017 avranno il 50% dei posti riservati e nel 2018 il 75%. Ma, in attesa dell'uscita del bando ufficiale,



vediamo nello specifico quali sono i requisiti per accedere al concorso e quali sono le prove d'esame da sostenere.

Assenza per malattia e licenziamento, interviene la Cassazione

La Cassazione interviene per mettere ordine sulle regole per le assenze dal lavoro in caso di malattia. La Suprema Corte con sentenza numero 18858/16 del 26 settembre 2016 ha stabilito che il dipendente assente non può essere licenziato anche se non invia il certificato medico. Tuttavia deve sempre essere confermata la patologia nel corso della visita fiscale inviata dall'Inps.

La normativa di riferimento è la riforma Brunetta, la cosiddetta legge anti fannulloni (D.lgs. n. 150/09) che obbliga il lavoratore, alla seconda assenza dal lavoro nell'anno solare, ad inviare il certificato medico rilasciato da una struttura pubblica o da un medico convenzionato.

Il giudice – come riporta il quotidiano Il Messaggero – ha ribadito che il fatto che il lavoratore sia stato presente al momento della visita fiscale e che il medico abbia confermato la patologia che impediva la presenza in servizio, sono una prova sufficiente affinché il dipendente non possa essere licenziato.

La cosiddetta riforma anti fannulloni introdotta nel 2009, chiarisce che, quando l'assenza del dipendente pubblico per malattia è superiore ai 10 giorni, è necessario il certificato del medico convenzionato con il Ssn nazionale o dell'Asl.

La Pubblica amministrazione non è tenuta a inviare la visita fiscale. L'obbligo di mandare la visita fiscale dell'Inps scatta solo se l'assenza dal servizio avviene a ridosso di festività o giornate non lavorative.

Canone Rai. Ecco a chi spetta il rimborso e come richiederlo

I contribuenti che hanno versato tramite addebito sulla bolletta elettrica il **canone della Rai non dovuto**, possono chiedere il **rimborso direttamente online**, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Per accedere all'applicazione è necessario essere **registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline**. Questa nuova modalità di richiesta si affianca al tradizionale invio per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec), che resta ancora valido.

Possono chiedere il rimborso non solo i **titolari del contratto di fornitura di energia elettrica**, ma anche **gli eredi** che hanno pagato il canone non dovuto, tramite la bolletta della luce.

E' importante **motivare sempre la richiesta** indicando uno dei **6 codici** associati alle singole motivazioni. Ad esempio, il **codice 1** riguarda il caso dei contribuenti (o altri componenti della stessa famiglia anagrafica) esenti dal tributo perché **over 75** e con reddito familiare sotto i **6.713,98 euro**.

Il **codice 2** è riservato al richiedente o ad un componente della famiglia anagrafica esente **per effetto di convenzioni internazionali** come ad esempio diplomatici e militari stranieri.

Il **codice 3** va invece utilizzato quando il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia ha **pagato anche con altre modalità**, ad esempio mediante addebito sulla pensione. Un'attenzione in più per chi deve indicare il **codice 4**, dedicato ai contribuenti che hanno pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e il tributo risulta corrisposto anche con addebito sulle fatture relative a un'**utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica**. In questo caso la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. Se la motivazione è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il **codice 6** e **descrivere la propria situazione nell'apposito spazio del modello**.

Sempre valida la modalità cartacea. Se non si ha dimestichezza con la tecnologia è possibile continuare ad utilizzare la tradizionale forma cartacea inviando la richiesta tramite servizio postale con raccomandata all'indirizzo **Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino Sportello abbonamenti TV. Casella Postale 22 – 10121 Torino**, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento.

E' anche possibile inviare la richiesta di rimborso tramite Pec all'indirizzo **cp22.sat@postacertificata.rai.it**. In questo caso, se l'istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del documento. Il rimborso arriva direttamente in bolletta. Se a seguito dell'esame della richiesta il rimborso risulta dovuto le imprese elettriche **erogano l'importo direttamente sulla prima bolletta utile o con altre modalità**. L'accredito avviene **entro 45 giorni** da quando il fornitore di energia riceve dall'Agenzia le info utili all'erogazione. Nel caso in cui il rimborso non vada a buon fine sarà pagato direttamente dall'Agenzia.

Abusi edilizi, la Cassazione. "Annullabile l'ordine di demolizione dei manufatti"

Sul tema degli abusi edilizi, da sempre, in Italia, vige grade confusione. Le normative in materia sono tante e anche le sanzioni e gli eventuali ordini di demolizione di opere non regolari non sempre sono chiari. A mettere ordine sulle vicende legate a questi argomenti è intervenuta la Cassazione con una sentenza che chiarisce aspetti controversi e cambia alcune opinioni diffuse.

La Suprema corte ha affermato che l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (con contestuale rilascio del permesso in sanatoria) giustifica pienamente l'inadempimento dell'ordine stesso. Di conseguenza – come ben illustrato dal portale di diritto Laleggepertutti.it non c'è revoca della





sospensione condizionale della pena e non è compromessa la possibilità di beneficiare dell'estinzione del reato. La ratio è che, se l'obbligo imposto dal giudice con la sospensione condizionale diviene impossibile per cause indipendenti dalla volontà del reo, l'infruttuosa scadenza del termine assegnato impedisce la revoca del beneficio, di cui ci si potrà ancora avvalere.

Ma quali sono le sanzioni per chi compie un abuso? La legge punisce chi realizza un intervento edilizio senza il permesso di costruire necessario, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a tale atto in vari modi che possono oscillare dall'arresto fino a due anni e all'ammenda da 5.164 a 51.645 euro con, appunto, la possibilità di ordinare la demolizione delle opere realizzate per ripristinare lo stato precedente.

L'intervento della Cassazione ha però ora affermato che l'annullamento dell'ordine di demolizione costituisce causa idonea a rendere impossibile l'adempimento del comando stesso. Nel caso oggetto della sentenza degli Ermellini, il Tar aveva annullato la suddetta ordinanza e concesso il permesso di costruire in sanatoria (previo pagamento degli oneri legali previsti).

Ora, è necessario chiarire che la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene che se il reo, per causa indipendente dalla sua volontà, non ha adempiuto entro il termine fissato l'obbligo imposto dal giudice, resta per lui impregiudicata la possibilità di giovare dell'estinzione dell'illecito penale. La sopravvenienza dell'avvenimento non imputabile al colpevole, infatti, impedisce la revoca di diritto della sospensione condizionale.

Ebbene, secondo la Cassazione, una sentenza del Tar che annulli l'ordinanza di demolizione e conceda la sanatoria edilizia configura proprio un evento sopravvenuto, non dipendente dalla volontà del colpevole, che legittima l'inosservanza dell'obbligo imposto. Ne deriva che, in questo caso, il soggetto condannato in sede penale potrà lecitamente beneficiare dell'estinzione del reato derivante della sospensione condizionale e della mancata revoca della stessa.

Cosa c'è nel testo dell'accordo sulle pensioni

Ricongiungimenti, quattordicesima, pensione per i lavoratori precoci: queste e le altre novità dell'accordo tra governo e sindacati spiegate punto per punto

Mercoledì 28 settembre governo e sindacati hanno firmato [un documento](#) di cinque pagine in cui sono elencati gli interventi previsti in materia di pensioni nei prossimi tre anni. Per la decisione finale bisognerà attendere metà ottobre e la prossima legge di bilancio. Nel documento non c'è scritto quante risorse saranno stanziare per mettere in pratica le nuove regole, ma dopo l'incontro al ministero del Lavoro con i segretari di CGIL, CISL, UIL, Giuliano Poletti ha dichiarato che saranno stanziati 6 miliardi di euro nei prossimi tre anni, partendo con risorse inferiori ai due miliardi per il prossimo anno e poi a crescere nei due successivi. L'accordo prevede due fasi: le misure della prima fase sono quelle su cui c'è stata una maggiore condivisione, anche se alcuni punti restano da chiarire e discutere, ma che in linea di massima saranno applicate a partire dalla prossima legge di bilancio, quelle della seconda fase sono invece modifiche ancora da approfondire. Nella prima fase sono previste:

No tax area

Per non far pagare le imposte ai pensionati meno abbienti si riconoscono attualmente alcune detrazioni fiscali, cioè uno sconto sull'Irpef, variabile a seconda del reddito dichiarato. La no tax area è dunque la soglia di reddito al di sotto della quale non bisogna pagare l'Irpef. L'accordo prevede che ai pensionati con più di 74 anni con assegni pari a 8.125 euro lordi l'anno (è lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti) sia aumentata la detrazione d'imposta attualmente riconosciuta a una fascia di pensionati che hanno invece un reddito inferiore. La modifica servirà ad aumentare di qualche decina di euro al mese la pensione e dunque ad aumentare il potere di acquisto dei pensionati.

Quattordicesima

Qualche giorno fa, intervistato a *Quinta colonna* su Rete 4 Matteo Renzi aveva parlato del raddoppio dell'assegno della cosiddetta quattordicesima, cioè l'assegno aggiuntivo, che può arrivare fino a 500 euro, che viene incassato a luglio dai pensionati con reddito più basso.

Nel documento gli interventi previsti sulla quattordicesima sono due: un aumento dell'assegno pari non al 50 per cento ma a circa al 30 per cento per i circa 2,1 milioni di pensionati che già oggi lo prendono; estensione della quattordicesima a circa 1 milione e 200 mila pensionati che oggi non la prendono. Il limite massimo per avere diritto alla quattordicesima salirà dai 750 euro lordi al mese previsti ora fino a 1000 euro. Il *Corriere della Sera* precisa che «non sono previsti interventi diretti sulle pensioni minime, gli assegni da 500 euro al mese che vanno anche a chi non ha lavorato o comunque non ha versato contributi».

Cumulo gratuito dei periodi contributivi maturati in gestioni pensionistiche diverse

Tutti i lavoratori che hanno cambiato lavoro e versano contributi a enti differenti potranno ricongiungere questi contributi gratuitamente. Oggi invece chiedere la cumulazione ha un costo. Si dice che «l'assegno pensionistico sarà calcolato pro-rata con le regole di ciascuna gestione», non sarà quindi più possibile poter scegliere il metodo più conveniente.





Coordinamento Territoriale FLP pag. 4



Lavoratori precoci

Il documento prevede delle modifiche per i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno lavorato e versato contributi per 12 mesi prima di aver compiuto 19 anni. In particolare, si prevede di eliminare la penalizzazione sul trattamento pensionistico che è prevista oggi in caso di pensionamento anticipato prima di 62 anni d'età: il lavoratore precoce che va in pensione prima dei 62 anni d'età perde attualmente circa l'1 per cento per ogni anno d'anticipo.

Inoltre si vuole consentire a certi lavoratori precoci di andare prima in pensione, dunque con 41 anni di contributi invece dei 42 anni e 10 mesi previsti ora. E questo se i lavoratori precoci rientrano in tre categorie: disoccupati senza più ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che determinano una disabilità e «lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose». Le categorie di lavoro gravoso non sono ancora state individuate.

Ci sono novità anche per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti: si prevede di consentire loro un anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all'attuale normativa già agevolata (per chi fa lavori usuranti è ora previsto un pensionamento anticipato fino a 5 anni); si prevede che a partire dal 2019 l'età della pensione venga slegata dalla speranza di vita (oggi, questo posticipa l'età del ritiro di un mese ogni anno); si prevede infine che l'accesso alla pensione anticipata possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti per un periodo di tempo almeno pari a sette anni negli ultimi dieci di lavoro, ma senza più il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito. Cioè: per rientrare in questa categoria e poter anticipare la pensione non sarà più obbligatorio aver svolto l'attività usurante nell'ultimo anno di lavoro.

Flessibilità in uscita

APE significa pensione anticipata, cioè possibilità di andare in pensione prima rispetto alle regole stabilite dalla riforma Fornero grazie a un reddito ponte, grazie cioè a un prestito pensionistico-bancario da rimborsare in 20 anni che consentirà di incassare subito parte della pensione. L'APE varrà per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni (i nati fino al 1954, quindi). Grazie all'APE, questi lavoratori potranno ottenere un anticipo della pensione fino a 3 anni e 7 mesi e visto che l'età minima per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero è 66 anni e 7 mesi, potranno andare in pensione a partire dai 63 anni. I lavoratori che avranno maturato i requisiti per l'APE potranno scegliere anche la cosiddetta RITA, rendita integrativa temporanea anticipata che permetterà di affiancare al primo anticipo anche un anticipo dell'altra pensione, quella integrativa che, si prevede, «sarà agevolato fiscalmente». L'assegno anticipato dell'APE sarà inferiore a quello pieno in modo proporzionale a ogni anno d'anticipo e comprenderà anche gli interessi bancari del prestito e i costi di un'assicurazione che il pensionato anticipatario dovrà sottoscrivere.

Poi c'è il cosiddetto APE social che grazie a un bonus fiscale sarà praticamente a costo zero per alcune categorie di lavoratori, ma su questo punto governo e sindacati non hanno ancora trovato un accordo. L'APE agevolata è prevista per certe categorie individuate, dice il documento, «sulla base di requisiti quali lo stato di disoccupazione (e assenza di reddito), la gravosità del lavoro (pesante o rischioso ma che non è ancora stato definito), le condizioni di salute, i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave». Il dissenso tra governo e sindacati riguarda la soglia dell'assegno mensile lordo del lavoratore sotto la quale l'APE dovrebbe essere a costo zero.

Nel documento c'è infine una fase 2 con alcune indicazioni che saranno discusse tra governo e sindacati nel 2017.

Illegittimo il licenziamento sulla base del solo rinvio a giudizio

CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza 21 settembre 2016* (sull'illegittimità del licenziamento disposto sulla base del mero rinvio a giudizio per alcuni reati, ancorchè particolarmente gravi; nella specie commercio e spaccio di cocaina, anche nei confronti di un collega).

Il Coordinatore
Michele GIULIANO

